# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA -

(N. 1090-A)

# TESTO PROPOSTO DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA) \*

PER IL

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 1978

<sup>\*</sup> Autorizzata, il 2 febbraio 1978, a riferire oralmente all'Assemblea.

# PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

24 gennaio 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, concernente riapertura dei termini per l'applicazione delle provvidenze agevolative per l'esportazione di vini verso Paesi terzi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: « subordinata alle » è inserita la seguente: « sole »; le parole: « 31 maggio 1978 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1978 ».

Decreto-legge 14 gennaio 1978, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1978.

#### TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini e di modificare le disposizioni di cui all'articolo 5 del predetto decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, al fine di agevolare l'esportazione dei vini da tavola verso Paesi terzi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

#### DECRETA:

#### Art. 1.

Ai fini del completamento dell'esportazione del quantitativo massimo di 400 mila ettolitri di vino da tavola, verso i Paesi terzi per i quali le norme comunitarie prevedono la restituzione, indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1977, n. 803, la concessione dell'integrazione pari a lire 3.650 per ettolitro a favore degli organismi cooperativi di produttori agricoli di cui allo stesso articolo, fatti salvi i diritti acquisiti per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 1977, è estesa, sempre a favore di detti organismi, per l'esportazione di qualunque tipo di vino da tavola di gradazione non inferiore a 10 gradi in volume.

La concessione di tale integrazione è subordinata alle condizioni che i richiedenti siano in possesso di contratto di esportazione per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri, avente data certa anteriore al 15 marzo 1978 e che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione avvenga entro il 31 maggio 1978.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero, saranno emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti modifiche ai decreti ministeriali 21 settembre 1977 e 4 gennaio 1978 recanti modalità e termini per l'attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 2 settembre 1977, n. 681.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

La concessione di tale integrazione è subordinata alle sole condizioni che i richiedenti siano in possesso di contratto di esportazione per un quantitativo non inferiore a 2.000 ettolitri, avente data certa anteriore al 15 marzo 1978 e che l'espletamento delle formalità doganali per l'esportazione avvenga entro il 31 luglio 1978.

Identico.

(Segue. Testo del decreto-legge)

#### Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1978

#### **LEONE**

Andreotti — Marcora — Morlino — Pandolfi — Stammati — Ossola

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 2.

Identico.